

*Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri
degli operatori delle medicine non convenzionali*

Firmatario: Corsi

Presentata: il 29 aprile 2008

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali, di cui all'articolo 4, esercitati dai laureati in medicina e chirurgia e, nell'ambito della loro competenza, dagli odontoiatri.

2. La Repubblica italiana riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico, e dell'odontoiatra nei limiti della propria competenza professionale, all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali.

3. Le università, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento alle terapie e alle medicine non convenzionali di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

(Qualificazione professionale)

1. Ai medici che hanno completato l'iter formativo di cui all'articolo 8, comma 6, iscritti ai registri di cui all'articolo 5, e consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 3.

(Composizione del Consiglio superiore di sanità)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del Consiglio superiore di sanità è modificata al fine di garantire, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Medicine non convenzionali riconosciute)

1. Le terapie e le medicine non convenzionali riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) omotossicologia.

Art. 5.

(Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e delle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 4.

2. Possono iscriversi ai registri di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in agopuntura o in fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia, rilasciato dalle università o dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative)

1. E istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, di seguito denominata «Commissione», che svolge i compiti di cui all'articolo 7.

2. La Commissione è composta da nove membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:

- a) un medico competente in agopuntura;
- b) un medico competente in fitoterapia;
- c) un medico competente in omeopatia;
- d) un medico competente in omotossicologia;

e) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;

f) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per più di due volte. Il segretario della Commissione e un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;

b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline e della loro equiparazione alle terapie e alle medicine non convenzionali riconosciute ai sensi della presente legge;

c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

d) promuove l'integrazione delle medicine non convenzionali;

e) trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 8.

(Formazione)

1. Gli istituti privati di formazione che, singolarmente o in associazione fra loro, intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuità operativa, il curriculum del corpo docente, l'attività svolta e la conformità della stessa ai principi e criteri fissati al comma 6, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

2. E istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la commissione per la formazione nelle terapie e nelle medicine non convenzionali.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da nove membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:

a) un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da questa indicato;

d) un rappresentante dell'associazione Cittadinanza attiva – Tribunale dei diritti del malato, da questa indicato;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.

4. La commissione di cui al comma 2 elegge fra i suoi membri il presidente. I membri della commissione durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 definisce:

a) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3;

b) i profili professionali specifici;

c) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

d) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la commissione di cui al comma 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione nelle terapie e medicine non convenzionali comprende un corso di formazione specifica ed il superamento di un esame di qualificazione;

b) la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

c) il titolo di medico competente in una o più terapie e medicine non convenzionali è rilasciato al termine del corso di formazione;

d) le università, statali e non statali, e gli istituti di formazione riconosciuti garantiscono lo svolgimento della formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);

e) le università, statali e non statali, che istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del

comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle università stesse, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento.

7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 5, con provata esperienza di insegnamento.

Art. 9.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'istituzione, all'interno delle aziende unità sanitarie locali, di servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine non convenzionali di cui alla presente legge, nonché di servizi veterinari omeopatici.

Art. 10.

(Medicinali non convenzionali)

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, singole commissioni per la fitoterapia, l'omeopatia e l'omotossicologia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale della terapia o medicina non convenzionale di rispettiva competenza;

b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;

c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali;

d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

- a) due medici;
- b) due farmacisti;
- c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;
- d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;
- e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- g) un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Le commissioni durano in carica tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte. I segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

6. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

(Prontuari farmaceutici dei medicinali non convenzionali)

1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee.

2. La Commissione provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 10.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 10, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

Art. 12.

(Medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale)

1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui all'allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.

Art. 13.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 5 per i laureati in medicina e

chirurgia e effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni.

Per la valutazione del curriculum gli ordini competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione composta da medici che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le medicine e le terapie non convenzionali di cui all'articolo 4. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il soggetto interessato può integrarlo presso le università che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini abbiano già provveduto alla istituzione dei registri di cui all'articolo 5, le iscrizioni già effettuate negli stessi sono considerate valide.